

INSIEME SALUTE

ASSISTENZA OSPEDALIERA - REGOLAMENTO

L'assistenza ospedaliera prevede l'erogazione di servizi e di assistenza ai soci aderenti secondo le modalità e i limiti di seguito precisati.

1) ISCRIZIONI

L'adesione a questa forma di assistenza è consentita fino al compimento del 75° anno di età.

L'adesione comprende l'intero nucleo familiare convivente con l'esclusione di eventuali ultrasessantacinquenni.

L'aggiunta successiva di altri familiari potrà avvenire con specifica domanda di ammissione.

2) DECORRENZA

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda di adesione con contestuale versamento dei contributi sociali dovuti.

Il socio è assistibile dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione in caso di infortunio (occorso successivamente alla data di decorrenza dell'iscrizione) e dopo 90 giorni negli altri casi.

3) MASSIMALI

Il massimale di assistenza di seguito riportato (numero di ore) si intende per anno e per persona.

Entro tale massimale e con le caratteristiche di seguito riportate, le prestazioni assistenziali sono completamente a carico di Insieme Salute.

Non saranno riconosciute pendenze economiche per prestazioni concordate direttamente con le assistenti o acquisite direttamente dal socio senza autorizzazione preventiva (scritta) di Insieme Salute.

Se l'iscrizione non decorre dal mese di gennaio, l'iscritto può fruire di tanti dodicesimi del massimale annuo previsto quanti sono i mesi di effettiva adesione.

4) ASSISTENZA OLTRE I MASSIMALI

Nel caso in cui il socio avesse bisogno di assistenza oltre il massimale previsto nel presente regolamento, Insieme Salute metterà gratuitamente a disposizione del socio stesso il servizio di ricerca e di prenotazione del personale necessario. In questo caso il socio salderà direttamente il costo delle prestazioni usufruite con la persona o l'ente fornitore. Tali servizi saranno fatturati al socio a tariffe agevolate concordate con Insieme Salute.

5) PERSONALE UTILIZZATO

Le prestazioni assistenziali sono effettuate da personale di enti a ciò abilitati e autorizzati da Insieme Salute.

6) ASSISTENZA OSPEDALIERA

6.1) L'assistenza al socio degente comprende prestazioni di sorveglianza e aiuto che non rientrano per legge, contratto di lavoro o regolamento interno, nelle competenze proprie del personale sanitario e parasanitario dell'istituto di cura.

L'assistenza è prevista negli ospedali indicati da Insieme Salute.

6.2) Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà della Mutua, non fosse possibile in questi ospedali l'erogazione dell'assistenza in forma diretta, Insieme Salute potrà autorizzare il socio ad acquisire personalmente il servizio di assistenza. In questo caso, e solo in presenza dell'autorizzazione scritta di Insieme Salute, la prestazione assistenziale sarà rimborsata nella misura massima di 8,00 euro all'ora ed esclusivamente in seguito alla presentazione di fattura o ricevuta fiscale regolarmente quietanzate in cui sia evidenziato il numero di ore di assistenza erogate.

Assistibilità

6.3) Ogni socio è assistibile fino a un massimo annuo di 120 ore diurne o notturne, in modo alternato o continuato.

L'assistenza diurna è erogata in turni minimi di tre ore consecutive.

L'assistenza notturna è erogata in turni minimi di nove ore consecutive.

Modalità e prassi

6.4) Per ottenere l'assistenza il socio, o i suoi familiari, devono farne richiesta a Insieme Salute (anche telefonicamente) con almeno 24 ore di preavviso (gli uffici di Insieme Salute sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 9 – 13 e 14-17). In caso di emergenza (al di fuori degli orari d'ufficio) è possibile contattare il telefono cellulare comunicato da Insieme Salute al momento dell'iscrizione.

Casi di particolare acuzie saranno presi in considerazione dalla Mutua entro le 24 ore dalla comunicazione.

6.5) L'assistenza è erogata soltanto se autorizzata dal personale sanitario responsabile del reparto ove è ricoverato il socio da assistere. L'autorizzazione scritta deve essere consegnata al personale che si presenterà per assistere il degente. In mancanza di tale autorizzazione non sarà prestata alcuna assistenza.

7) ESCLUSIONI

- a. Sono esclusi da ogni assistenza prevista in questo regolamento i soci che al momento dell'iscrizione sono affetti da patologie croniche invalidanti.
- b. Non sono erogabili prestazioni assistenziali connesse a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici programmati o prescritti o comunque previsti prima dell'iscrizione.

NOTA BENE: per i soci CRAEM già iscritti a Insieme Salute al 1° gennaio 2010 non viene applicata la carenza di 90 giorni prevista dall'art. 2, né le esclusioni di cui ai punti "a" e "b" dell'art. 7 del presente Regolamento.